

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Opposizione all'esecuzione forzata: no a deduzione di fatti precedenti alla formazione del giudicato sul titolo**

*In sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto - e dovuto - essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.4.2017, n. 10395**

*...omissis...*

SSS propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della creditrice precedente. Agenzia xxxxxx. avverso la sentenza n. 588 del 2014 depositata il 28.10. 2014, notificata in data

11.12.2014, regolarmente depositata in copia notificata, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari rigettava l'impugnazione della SSS in causa di opposizione all'esecuzione per rilascio di immobile.

L'esecuzione si fondava su sentenza parziale del 17 novembre 1998, divenuta definitiva, di risoluzione per inadempimento da parte dell' acquirente di un contratto di compravendita immobiliare con consequenziale pronuncia di rilascio. Nell' opposizione la xxxxsosteneva di essere stata "rimessa in termini nei diritti contrattuali con dichiarazione del 1997", e che nel corso del giudizio che aveva portato alla pronuncia di risoluzione ed anche successivamente avrebbe ripreso i pagamenti del prezzo di acquisto. L'opposizione proposta veniva dichiarata inammissibile in primo grado in quanto la scrittura alla quale l'attrice attribuiva natura di rimessione in termini era anteriore all'emanazione della sentenza e quindi non aveva impedito nè la formazione del titolo nè il suo passaggio in giudicato.

La pronuncia di rigetto veniva confermata in appello, sulla considerazione che venissero adottati fatti estintivi precedenti alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere oggetto di esame nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione che aveva portato alla formazione del titolo stesso. La corte d'appello escludeva che le somme versate potessero inficiare l'efficacia esecutiva del titolo. Inoltre, la sentenza affermava che l'immobile era stato nel frattempo rilasciato, e che pertanto era venuto meno l'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio.

Resiste xxxxx.l. con controricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 615 e 112 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/ o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto il giudice di appello non avrebbe tenuto conto di altra sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, nella quale si dava atto del fatto che, in effetti, l'immobile per cui è causa sarebbe stato già rilasciato: da ciò la ricorrente desume che nessun interesse avrebbe avuto la sua controparte A. a porre in esecuzione nei suoi confronti la sentenza impugnata.

Il primo motivo è del tutto infondato, oltre che assai genericamente formulato. La decisione adottata dal giudice d'appello è conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale in sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto - e dovuto - essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo: la sentenza impugnata afferma che le somme versate anche dopo la formazione del titolo esecutivo, proprio alla luce della scrittura citata dalla ricorrente, erano da imputare ad acconti del maggior avere sulla base del precedente contratto.

Il secondo motivo è ai limiti dell'inammissibilità, in quanto assolutamente generico: non riproduce il passo nel quale l'attuale ricorrente avrebbe evidenziato la necessità di tener conto di un'altra sentenza tra le parti, non

riproduce nè deposita l'altra sentenza, all'interno della quale sarebbe stata comunque necessaria la presenza di un preciso accertamento dell'avvenuta liberazione dell'immobile, passato in giudicato, ai fini di una eventuale declaratoria di difetto di interesse. Attraverso di esso, la SSS vorrebbe rovesciare il dictum contenuto nella sentenza di appello, che ha ritenuto carente alla prosecuzione del giudizio l'odierna ricorrente che, in esecuzione della sentenza del 1998, aveva rilasciato l'immobile, assumendo che proprio perciò la AGG avrebbe dovuto desistere dall'azione di rilascio. Il motivo è infondato, in quanto l'adempimento dell'obbligo intimato - nella specie, a marzo 2001 - non essendo spontaneo ma necessitato, non fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del xxxxxx n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.